


## SINTESI ART. 1-2-5-8-9 ORDINANZA 126

### NOTA BENE

**L'ORDINANZA 126 SARÀ OPERATIVA SOLO DOPO LA BOLLINATURA DELLA CORTE DEI CONTI**

### NUOVO PREZZARIO




#### Nota bene:

fino al 31.12.2022 è possibile applicare "alternativamente il Prezzo unico del cratere 2022 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzo regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzi delle altre regioni interessate dal sisma 2016".




## AGGIORNAMENTO COSTI PARAMETRICI



### NOTA BENE:

Tale aumento è comprensivo e non aggiuntivo a quanto previsto al comma 4 dell'art. 6 dell'ord. 118.



## Aggiornamento costi parametrici - applicazione

domande ricostruzione privata  
successivi alla data di entrata in  
vigore della 126

domande ricostruzione privata  
non decretate alla data di  
entrata in vigore della 126

domande ricostruzione privata  
decretate dopo il 01.01.2021  
(senza rata di saldo)



# Art. 5 ulteriori misure

## Art 5 – ulteriori misure

Anticipo del 30% fino al secondo SAL

SAL minimi (5000 €)  
senza mai supera il 90% dei lavori

SAL finale anche senza agibilità/abitabilità

Conclusione del procedimento:  
collaudo finale  
liquidazione SAL finale

il collaudo verifica:  
impiantistica di pertinenza (ove rientrante nel progetto)  
necessaria al collegamento ai pubblici servizi

nei condomini la fine lavori può avvenire anche nelle more di:  
pratiche di accatastamento  
variazioni catastali  
classamento o altri adempimenti fiscali  
rogiti notalili  
quetioni insorte tra i propriatri per millesimi e diritti vari



Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi nella ricostruzione) – Ordinanza n. 118

1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di revisione dei prezzi, e dei successivi provvedimenti attuativi, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 le lavorazioni inerenti agli interventi di ricostruzione privata previsti dall'art. 5, comma 2 del decreto legge n. 189 del 2016 eseguite a decorrere dal 1 gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021, possono essere contabilizzate dal direttore dei lavori in occasione della rata di saldo, con compensazioni in aumento o in diminuzione, applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e presenti come tali in contabilità le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 11.11.2021 eccedenti l'otto per cento con riferimento ai decreti emanati nell'anno 2020 ed eccedenti il 10 per cento complessivo in caso di decreti emanati ante 2020. La variazione percentuale è applicata al prezzo medio rilevato dal citato decreto ministeriale per il singolo materiale nell'anno solare di emanazione del decreto di concessione del contributo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si fa riferimento alle modalità operative di cui alla Circolare del 25 novembre 2021 "Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021." emanata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. La motivata domanda di compensazione debitamente corredata dall' asseverazione, resa ai sensi dell'art.4 dell'ordinanza n. 100/2020, comprendente l'analisi dei materiali per i quali sono rilevate le variazioni dei prezzi effettuata con le modalità di cui al comma 2 e l'ammontare delle compensazioni, previo consenso espresso del soggetto beneficiario, è inoltrata dal professionista incaricato all'Ufficio Speciale per la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica della Struttura Commissariale (MUDE), unitamente alla richiesta di erogazione del conto consuntivo ai sensi della vigente normativa commissariale.

4. Le compensazioni relative alla revisione dei prezzi possono essere contabilizzate, altresì, in occasione di un saldo straordinario ed aggiuntivo rispetto a quelli disciplinati dalle vigenti ordinanze commissariali, anche successivamente alla dichiarazione di fine lavori, purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo.

5. Gli Uffici speciali della ricostruzione, in fase di autorizzazione dell'erogazione della rata di saldo di cui ai commi 3 e 4 rideterminano il contributo concesso in relazione alla maggiore somma asseverata e richiesta a compensazione dal professionista.

6. Alle predette istanze si applica la disciplina disposta dall'ordinanza n. 100 del 2020 in materia di controlli.

7. Resta ferma l'applicabilità per gli interventi di cui all'art. 14 del decreto legge n. 189/2016 delle disposizioni di cui all'art. 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, come convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 in materia di revisione dei prezzi, e dei successivi provvedimenti attuativi. Gli Uffici speciali, provvedono alla determinazione della compensazione e rideterminano il contributo concesso in relazione alla maggiore somma ammessa a compensazione."

8. Per le lavorazioni eseguite a decorrere dal 1 luglio 2021 sino al 31 dicembre 2021 la compensazione è determinata sulla base della rilevazione dei prezzi medi e delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi stabilite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della sostenibilità.

